

836 21 GIU. 2002

OGGETTO: Approvazione regolamento sui Comitati dei Garanti di cui all'articolo 23 del CCNL 1998-2001 della Dirigenza Medica e Veterinaria e 23 del CCNL 1998-2001 della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa. Determinazione dei compensi per i componenti. Nomina dei Segretari.

La Giunta Regionale

PROPOSTA dell'Assessore alla Sanità;

VISTI I CCNL 1998 -2001 della Dirigenza Medica e Veterinaria e della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa entrati in vigore il 9. 06. 2000;

VISTI, in particolare gli artt. 23 che prevedono presso ogni Regione l'istituzione di un Comitato dei Garanti composti da tre membri, chiamati ad esprimere pareri preventivi sulle ipotesi di recesso proposte dalle Aziende Sanitarie nei confronti dei dirigenti, nei casi e con il rispetto delle procedure previsti dall'art. 36 del CCNL 5/12/96 e dall'art. 34 del vigente contratto 1998 -2001;

VISTE le proprie deliberazioni, nn. 1951 e 1950 dell'8 settembre 2000 relative rispettivamente alla nomina del Comitato dei Garanti della Dirigenza Medica e Veterinaria e della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa;

CONSIDERATO che le suddette deliberazioni per quanto riguarda il compenso da attribuire ai rispettivi componenti, richiama l'art. 16 della legge regionale 25 luglio 1996, n. 27;

RICHIAMATO, in particolare, il comma 4 di tale articolo, che attribuisce un compenso nella misura di £100.000 (= € 51,645) per il Presidente e £ 80.000 (= € 41,317) per gli altri componenti, a meno che leggi speciali non prevedano particolari compensi;

VISTO il comma 5 dello stesso articolo il quale prevede, in alternativa al trattamento economico di cui al comma 4, nei casi in cui la peculiarità e la rilevanza della materia lo richiedano e siano chiamati a far parte dell'organismo componenti particolarmente qualificati, un compenso onnicomprensivo stabilito sulla base delle tariffe fissate dagli ordini professionali;

CONSIDERATO che l'attività svolta dal Comitato dei Garanti, per la delicatezza della materia trattata, per lo studio che di volta in volta i componenti sono chiamati ad effettuare per poter esprimere un parere equo, al fine di non danneggiare ingiustamente il dirigente che deve essere giudicato, e per l'alta preparazione di cui devono essere in possesso, corrisponde perfettamente alle caratteristiche di cui al richiamato comma 5;

RITENUTO, pertanto, di applicare nella fattispecie il comma 5 dell'art. 16 della legge regionale n. 27/96;

RITENUTO, quindi, di individuare come compenso congruo, per ogni caso esaminato la somma di € 2000,00 per il Presidente e € 1700,00 per i componenti;

PRESO ATTO che a tutt'oggi i Comitati dei Garanti hanno espresso i propri pareri già in quattro casi loro sottoposti, rispettivamente tre per la Dirigenza Medica e Veterinaria e uno per la Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa, per i quali non sono stati corrisposti i dovuti compensi;

CONSIDERATO, inoltre, che per il buon funzionamento occorre integrare la composizione dei Comitati dei Garanti con un dipendente regionale che svolga i compiti di segretario;

RITENUTO, pertanto, di individuare nelle dipendenti Sig.ra Faella Fiammetta e Sig.ra Giuseppina Amecchiarico, i segretari da affiancare ai componenti dei Comitati dei Garanti;

836 21 GIU. 2002 

RITENUTO di dover corrispondere ai segretari un compenso omnicomprensivo di € 150,00 per ogni caso di ipotesi di recesso;

VISTE, inoltre, le proprie deliberazioni nn. 1951 e 1950 dell'8 settembre 2000 con le quali viene incaricato il Direttore del Dipartimento (ora Direttore Regionale) di dettare le regole per il funzionamento dei Comitati dei Garanti;

VISTO l'allegato regolamento che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

ACCIONA KIMITA

DELIBERA

Per le motivazioni espresse nelle premesse che si intendono integralmente confermate:

-di approvare l'allegato regolamento, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, con il quale vengono disciplinate le procedure e le modalità per il funzionamento del Comitato dei Garanti di cui agli articoli 23 dei CCNL 1998 - 2001 della Dirigenza del S.S.N.

-di integrare la composizione dei Comitati dei Garanti con dipendenti regionali che svolgono compiti di segretario, individuando tale figura nelle persone di Faella Fiammetta e Giuseppina Anzecchiarico;

-di corrispondere ai componenti dei Comitati dei Garanti quale compenso per ogni caso di ipotesi di recesso loro sottoposto i seguenti compensi omnicomprensivi così ripartiti:

Al Presidente: € 2000,00;


Ad ogni componente: € 1700,00;

al Segretario: € 150,00;

-di corrispondere i suddetti compensi, anche per i casi già loro sottoposti e per i quali hanno già espresso i loro pareri;

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Adolfo Papi


23 GIU. 2002



ALLEG. alla DELIB. N. 836

DEL 21 GIU 2002

REGOLAMENTO

di esecuzione degli articoli 23 dei CCNL 1998 - 2001 riguardante il Comitato dei Garanti

ARTICOLO 1 FINALITA'

1 Il presente regolamento detta norme di attuazione degli articoli 23 del CCNL 1998 - 2001 per l'AREA della Dirigenza Medica e Veterinaria e 23 del CCNL per l'AREA della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa.

2 La composizione del Comitato dei garanti e la durata sono previste dai commi 2, 3 e 6 dell'art. 23 del CCNL della Dirigenza del S. S. N. 1998 - 2001;

ARTICOLO 2 Proposte di ipotesi di recesso

1 I provvedimenti concernenti le ipotesi di recesso proposte dalle Aziende Sanitarie nei confronti dei dirigenti, sono trasmesse all'Assessorato alla Sanità unitamente a tutti gli atti afferenti il caso da trattare.

2 La documentazione di cui al comma 1, contenuta in un plico sigillato con apposto il timbro e la data, diretto al Comitato dei Garanti, dovrà essere inserito, a cura della stessa Azienda, in una busta più grande, accompagnata da una nota di trasmissione dell'Azienda Sanitaria proponente.

ARTICOLO 3 Parere

1 Secondo la prescrizione dell'articolo 23 del CCNL di cui all'articolo 1, i Comitati dei Garanti esprimono entro il termine di trenta giorni il parere preventivo sui provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 1, proposti nei confronti dei dirigenti nei casi e con il rispetto delle procedure previste dell'articolo 36 del CCNL 5 dicembre 1996 e dell'articolo 34 del CCNL di cui all'articolo 1.

2 Il termine di cui al comma 1, decorre dalla prima riunione utile del Comitato dei Garanti, data in cui la Struttura competente dell'Assessorato alla Sanità, provvede alla trasmissione della documentazione di cui all'articolo 2, comma 1, al Comitato dei garanti.

3 La data di inizio di decorrenza del termine di cui al comma 2, viene comunicata a mezzo fax o altro idoneo mezzo all'Azienda Sanitaria proponente.

4 Nei casi ove si rendano necessari approfondimenti istruttori per l'emissione del parere, avuto riguardo alle prescrizioni delle norme richiamate al punto 1, i Comitati emettono determinazioni interlocutorie per l'acquisizione degli ulteriori elementi con provvedimento motivato. In tali casi i termini di cui al comma 3, s'interrompono e decorrono nuovamente dalla





prima riunione utile successiva alla trasmissione degli atti all'Assessorato alla Sanità a cura dell'Azienda proponente, da attivarsi con le modalità e secondo le procedure di cui all'articolo 3, commi 1 e 2.

5 Nel periodo 1° agosto - 15 settembre è sospesa la decorrenza dei termini.



ARTICOLO 4 Le sedute del Comitato

1 Il Comitato dei Garanti si riunisce al completo di tutti membri. Nel caso in cui un titolare sia impossibilitato a partecipare, lo stesso è sostituito dal supplente.

2 Per ciascuna ipotesi di recesso resta fermo, sino all'emissione del parere, il Comitato nella composizione inizialmente investita del caso.

3 Le deliberazioni sono espresse a maggioranza.

4 Il parere, sottoscritto dai componenti del Comitato, al termine della seduta in cui è stato deliberato, è rimesso in triplice esemplare di cui uno viene inviato al Direttore Regionale, uno alla ASL richiedente ed uno resta agli atti del fascicolo.

5 Il Comitato dei Garanti, è assistito da un dipendente regionale che svolge compiti da Segretario e verbalizza il risultato delle sedute stesse. Cura, inoltre la conservazione degli atti e gli eventuali rapporti con i Comitati delle altre Regioni.

ARTICOLO 5 Il Parere

1 Il parere espresso dal Comitato dei Garanti, viene trasmesso alla Direzione Regionale Servizio Sanitario Regionale per gli adempimenti di cui al comma 4 dell'articolo 4.

2 La struttura competente provvede ad inviare via fax al Direttore Generale, l'esito del parere espresso, omettendo il nominativo del dirigente in causa. Contestualmente invita il Direttore Generale dell'Azienda ad inviare proprio delegato per ritirare il relativo fascicolo.

3 L'Azienda è tenuta trasmettere all'Assessorato alla Sanità il provvedimento definitivo adottato a conclusione del procedimento.

